



Decreto Rep. 860/2012 Prot. n. 10548
Anno 2012 Tit. III Cl. 2 Fasc. 1

OGGETTO: Regolamento didattico di Corso di studio - Emanazione.

IL RETTORE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici, e in particolare l'art. 11, comma 2;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto del ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, n. 386, ed in particolare l'Allegato 1, punto 4.5 che prevede che per una più facile accessibilità e tempestività "... La pubblicità delle informazioni va assicurata almeno *on line*, attraverso gli strumenti appositi sul sito del Ministero e su quello di ciascuna Università ...";

Visto il decreto del direttore generale per l'università 10 giugno 2008, n. 61, relativo all'attuazione art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 settembre 2010, n. 17, relativo alla definizione dei requisiti necessari dei corsi di studio;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, avente ad oggetto "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale n. 3276 del 16 dicembre 2011, ed in particolare l'art. 74, c. 1, in cui si prevede che l'adeguamento dei Regolamenti previsti dallo Statuto avvenga entro un anno dalla data della sua entrata in vigore;

Tenuto conto dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1623 del 16 giugno 2008, attualmente in fase di revisione ai sensi del nuovo Statuto;

Vista la lettera del Preside della Facoltà di Ingegneria del 16 dicembre 2011, prot. n. 3133, con cui sono stati trasmessi i testi finali dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio della Facoltà, approvati dal Consiglio di Facoltà del 17 novembre 2011;

Vista la delibera del Senato Accademico n. 186 del 5 dicembre 2011, che ha sottolineato la necessità di supportare la fase di transizione dalle Facoltà ai Dipartimenti e alle Scuole attraverso la costituzione di strutture organizzative temporanee, identificate come unità operative integrate per la didattica, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività connesse alla didattica;

Visto il decreto del Direttore Amministrativo n. 3391 del 28 dicembre 2011, con il quale per ogni Facoltà cessante al 31 dicembre 2011 è stata costituita una unità operativa integrata per la didattica;

Visto il decreto rettorale n. 3426 del 29 dicembre 2011, con il quale vengono designati i professori responsabili delle unità operative integrate per la didattica;

Visto il decreto rettorale n. 429 del 31 gennaio 2012, con il quale vengono individuati i Dipartimenti di appoggio per le unità operative integrate per la didattica e per i Corsi di studio gestiti dalle stesse;

Ritenuto opportuno che nella fase di transizione dalle Facoltà ai Dipartimenti / Scuole, i Corsi di studio abbiano comunque un Regolamento didattico, a garanzia degli studenti già iscritti;

Tenuto conto della delibera del Senato Accademico del 16 giugno 2008, n. 135, relativa all'approvazione degli schemi di Regolamento Didattico dei Corsi di Studio (Laurea e Laurea magistrale) attivati secondo il DM 270/04;

Tenuto conto della delibera del Senato Accademico del 4 ottobre 2010, n. 185, avente ad oggetto "Linee guida per l'adeguamento dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale in vista della predisposizione dell'offerta formativa 2011/2012";

Dato atto che si provvederà a riformulare il presente Regolamento sulla base delle nuove procedure normative e delle competenze previste dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Ateneo, nonché dai Regolamenti delle nuove strutture didattiche;

Dato atto che si provvederà a sottoporre all'attenzione del Senato Accademico uno schema di Allegato 2 quando, nel nuovo sistema informativo di Ateneo, saranno maggiormente definiti tutti i processi collegati ai requisiti di trasparenza;

Verificato che il Regolamento è conforme al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;

DECRETA

art. 1. di approvare il seguente Regolamento Didattico di Corso di studio afferente nella fase transitoria al Dipartimento di appoggio della UOI per la didattica di Ingegneria:

- "Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria biomedica" (Classe L-8),

dando atto che il Regolamento Didattico del Corso di studio costituisce parte integrante del presente decreto, ed entra in vigore dall'anno accademico 2011/2012;

art. 2. di dare atto che per Allegato 1, parte integrante del Regolamento, si intende il relativo ordinamento didattico pubblicato alla pagina del sito di Ateneo http://www.unipd.it/regolamento_didattico/index.htm e registrato nel Repertorio Generale dei Decreti, e che per Allegato 2 s'intende l'insieme delle informazioni descritte all'art. 3, comma 2, del Regolamento;

art. 3. di incaricare la UOI per la didattica di Ingegneria di rendere disponibile on-line attraverso il proprio sito web le informazioni previste dall'Allegato 2 provvedendo altresì costantemente e sollecitamente all'aggiornamento delle stesse;

art. 4. di dare atto che l'efficacia del presente decreto è subordinata alla pubblicazione e all'aggiornamento dell'Allegato 2 sul sito internet della UOI, incaricando il professore

responsabile della UOI per la didattica di adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo;

- art. 5.** di incaricare il Servizio Regolamento Didattico di Ateneo e Certificazione dell'Offerta Formativa dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 23 febbraio 2012

Il Rettore
Giuseppe Zaccaria



Il PRO-RECTOR ADIUTARIO
Prof. Francesco Onofrio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTÀ DI INGEGNERIA
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA BIOMEDICA

TITOLO I

FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea in Ingegneria Biomedica afferisce alla Classe L-8 delle lauree in Ingegneria dell'Informazione di cui al D.M. 16 marzo 2007 – G.U. n. 155 del 6-7-2007 – Suppl. Ordinario n. 153.
2. Il Corso di laurea in Ingegneria Biomedica si svolge nella Facoltà di Ingegneria. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Studio denominato "Ingegneria dell'Informazione" che aggrega i Corsi di laurea in Ingegneria Biomedica, in Ingegneria Elettronica, in Ingegneria Informatica ed in Ingegneria dell'Informazione ex DM 270/04 e i Corsi di laurea magistrale in Bioingegneria, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria dell'Automazione e Ingegneria delle Telecomunicazioni ex DM 270/04. Il Consiglio aggregato sarà di seguito indicato con CCS.
3. L'ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
5. L'attivazione del Corso di laurea è subordinata al raggiungimento del numero minimo di preimmatricolazioni pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo e indicato nell'Avviso per l'ammissione al Corso.

Art. 2 – Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in Ingegneria Biomedica devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l'ammissione al Corso di laurea gli studenti devono possedere sufficienti conoscenze e competenze sugli argomenti descritti nel Syllabus approvato dalla Facoltà e pubblicato annualmente sulla "*Guida per l'orientamento agli studi universitari in Ingegneria*", reperibile anche sul sito web della Facoltà (www.ing.unipd.it). Inoltre gli studenti devono avere una conoscenza della lingua inglese al livello B1 del Consiglio d'Europa.
3. Le conoscenze e le competenze sugli argomenti del syllabus vengono verificate attraverso una prova di ammissione con esito non vincolante. Se la verifica non è positiva, gli studenti possono frequentare i corsi integrativi organizzati dalla Facoltà nel mese di settembre in vista di un test di recupero. Qualora non superino il test di recupero, gli studenti possono iscriversi condizionatamente al primo anno di corso, dovendo assolvere ad obblighi formativi aggiuntivi, che si intendono soddisfatti con il superamento di uno dei seguenti esami: "Analisi Matematica 1", "Fondamenti di Algebra lineare e geometria".
Per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese, qualora lo studente non sia in possesso di un certificato che comprovi il raggiungimento di un livello adeguato, la conoscenza viene verificata con un apposita prova di ammissione con esito non vincolante. Se la verifica non è positiva, potrà iscriversi condizionatamente al primo anno di corso, dovendo nel corso del primo anno superare il test di Facoltà o conseguire il suddetto certificato.
4. Gli studenti che al 30 settembre del primo anno di corso risultino non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi previsti in questo corso o in corso affine in base all'articolo 3, comma 3 del RDA, non possono proseguire gli studi nel Corso di laurea in Ingegneria Biomedica o in altro Corso affine in base all'articolo 3, comma 3 del RDA, ma possono chiedere l'ammissione ad un altro Corso di studio, nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento didattico.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea in Ingegneria Biomedica è organizzato in un unico curriculum, secondo quanto indicato nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea in Ingegneria Biomedica, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, sono definiti nell'Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative realmente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso:
 - la banca dati dell'offerta formativa del Ministero;
 - il Manifesto degli studi della Facoltà di Ingegneria (sede amministrativa del Corso);
 - altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA.Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.
3. Alcuni insegnamenti non obbligatori per tutti gli studenti del Corso di laurea in Ingegneria Biomedica potranno essere impartiti in lingua inglese.
4. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota indicata nell'Allegato 2
5. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
6. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso i siti web del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Padova, a cui il Corso di laurea in Ingegneria Biomedica fa riferimento, nonché degli altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Padova cui afferiscono i docenti del CCS.

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 19. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - a) di base;
 - b) caratterizzanti;
 - c) affini o integrative;
 - d) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme sopra indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, conforme agli obiettivi formativi previsti nell'Allegato 2. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non devono apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non possono essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. I crediti previsti per la lingua straniera prevista nell'Allegato 2 si acquisiscono secondo le modalità stabilite dalla Facoltà e pubblicate nel sito web all'indirizzo www.ing.unipd.it. I risultati degli stage/tirocini sono verificati dal tutore accademico assegnato. I risultati delle attività svolte durante i periodi di studio all'estero sono verificati e riconosciuti dalle competenti commissioni del CCS o della Facoltà.

6. Per gli insegnamenti indicati nell'Allegato 2, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.
7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine, in occasione di qualsiasi forma di verifica dei crediti acquisiti, il CCS deve verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CCS può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale può consistere:
 - a) in una prova di cultura generale preparata dalla commissione ufficiale di laurea, su argomenti e con modalità di svolgimento deliberate dal CCS;
 - b) nella presentazione e discussione di una tesina su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnata da un docente relatore oppure sull'attività effettuata durante il tirocinio eventualmente svolto.
 La modalità di prova finale che lo studente deve sostenere è definita nell'Allegato 2 sulla base del percorso formativo scelto dallo studente.
2. Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che vengono messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, è richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.
3. La prova finale può essere sostenuta in lingua inglese. In casi particolari, e comunque secondo le modalità previste dal CCS, la prova finale può essere sostenuta in altra lingua straniera.
4. La tesina e la relazione di tirocinio devono essere redatte in lingua italiana o in lingua inglese. Nel caso di una tesina o di una relazione di tirocinio redatte in lingua inglese va predisposto anche un riassunto esteso in lingua italiana.
5. La prova finale è valutata dalla commissione ufficiale di laurea. Nel caso della tesina o della relazione di tirocinio, il materiale presentato dallo studente per la prova finale verrà valutato da una commissione preparatoria, nominata dal Preside secondo criteri deliberati dal Consiglio di Facoltà e composta da almeno due docenti. La commissione preparatoria esprimerà una valutazione del lavoro svolto e la trasmetterà alla Commissione di laurea nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata nel RDA, che esprimerà il giudizio finale. Alla prova finale è attribuito e verbalizzato un voto in centodecimi.

Art. 6 – Conseguimento della laurea e modalità di attribuzione del voto

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente, inoltre, deve aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è determinato dalla commissione ufficiale di laurea. Alla sua determinazione concorrono:
 - a) la media ponderata MP dei voti v_i degli esami di cui all'articolo 4, comma 6 e all'articolo 10, comma 1, pesati con i relativi crediti c_i , e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente

$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$
 - b) il numero di crediti della prova finale e delle altre attività formative ad essa connesse;
 - c) il voto della prova finale;
 - d) il numero dei crediti degli esami di profitto per i quali la votazione è 30 e lode;
 - e) il tempo impiegato per conseguire la laurea;
 - f) eventuali altri elementi di merito o demerito in carriera;

tenendo conto delle linee guida deliberate dal Consiglio di Facoltà e pubblicate nel sito web all'indirizzo <http://www.ing.unipd.it>.

3. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni).

TITOLO II

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. Di norma, la frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria ma risulta essere di fondamentale importanza per un completo apprendimento degli argomenti dell'insegnamento. I contenuti didattici di lezioni, esercitazioni ed attività di laboratorio costituiscono elementi essenziali per la costituzione delle competenze da acquisire e ai fini della prova d'esame di ciascun insegnamento. Per particolari insegnamenti o attività di laboratorio il CCS può deliberare l'obbligo di frequenza conformemente ai regolamenti di Ateneo. Lo studente che non abbia frequentato almeno il 70% delle ore previste è escluso dalla verifica finale e dovrà frequentare nuovamente l'intera attività didattica.
2. E' facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. Il Corso di laurea in Ingegneria Biomedica può prevedere l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti secondo quanto pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo.

Art. 8 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno e terzo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di crediti.
2. Tuttavia, nel rispetto delle propedeuticità riportate nell'Allegato 2, lo studente:
 - per sostenere gli esami del secondo anno deve aver conseguito esami del primo anno per almeno 30 crediti, tra i quali, per gli immatricolati dall'a.a. 2010/11, deve essere compreso l'esame di Analisi matematica I;
 - per sostenere gli esami del terzo anno deve aver conseguito esami per almeno 75 crediti tra cui tutti quelli del primo anno.

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4 del presente Regolamento.
L'eventuale riconoscimento dei CFU avviene ad opera del CCS secondo i seguenti criteri:
 - a) se lo studente proviene da un corso di studio della medesima classe, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari almeno al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti vanno adeguatamente motivati dal CCS. Qualora il corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo deve risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286;
 - b) se lo studente proviene da un corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari almeno al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti vanno adeguatamente motivati dal CCS;
 - c) se lo studente proviene da un corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286 il riconoscimento viene effettuato da apposita Commissione del CCS in relazione all'Allegato 1 e tenuto conto dei programmi svolti nelle attività di cui si chiede il riconoscimento.

2. Se lo studente proviene da un corso di studio dell'Università degli Studi di Padova della medesima classe dichiarato affine nell'ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai due corsi avviene automaticamente.
3. Ai crediti riconosciuti secondo quanto indicato nei commi 1 e 2, viene attribuito il voto già conseguito.

Art. 10 –Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/04 e approvate dal CCS, possono essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate al momento della presentazione del piano di studio, salvo quanto stabilito nel successivo comma 3. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, deve presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il CCS, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCS stesso, che tiene conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio, valuta il piano e delibera in merito motivando la eventuale mancata approvazione.
3. I piani di studio di cui ai commi 1 e 2, non possono comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/04.

Art. 11 – Tutorato

1. Il CCS può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.
Vengono attribuite funzioni di tutore ai docenti degli insegnamenti del corso di laurea in modo da garantire quanto previsto dal MIUR come requisito qualificante il Corso di Studio

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCS attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.
2. Per tale valutazione il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCS attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CCS si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCS o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procede in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di Laurea ed ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento. Il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCS.
4. In caso di modifiche al Regolamento, verrà garantita, per quanto possibile, la costanza delle norme per ciascuna coorte di studenti prevedendo che le norme soggette a modifica rimangano transitoriamente invariate per gli studenti già immatricolati al Corso di laurea.

ALLEGATO 2

L'Allegato 2 del Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica è pubblicato nella pagina web della Facoltà di Ingegneria <http://www.ing.unipd.it> seguendo il seguente percorso:

- selezionare "Didattica" (icona con i libri);
- dal menù "Didattica" selezionare "Offerta didattica", scegliere l'anno accademico e i corsi D.M. 270/04;

Compare l'elenco dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, scorrere verso il basso la pagina, individuare il Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica: a fianco è presente il link al rispettivo Allegato 2.